



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAGDA CRISTIANO	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere-Rel.
ANGELINA MARIA PERRINO	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.09/11/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15434/2021 R.G. proposto da:

., elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Reggio Campi rione A, presso lo studio dell'avv. Ivana Calcopietro, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato

- intimato -

avverso il Decreto del Tribunale di Catanzaro n. 914/2021 depositato il 17/4/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, respinse il ricorso proposto da

., nato in Gambia il , avverso il diniego di qualsiasi



forma di protezione internazionale opposto alla sua istanza dalla apposita Commissione territoriale.

Contro la decisione del tribunale ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il Ministero dell'Interno non si è costituito con controricorso, depositando solo un breve e tardivo atto per poter partecipare all'eventuale discussione orale; ma il ricorso viene trattato in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-*bis*.1 c.p.c. e non sono state prodotte memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente si denuncia «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. Violazione e falsa applicazione – ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. – dell'art. 3 D.Lgs. 251/2007 e dell'art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 25/2008 nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. 111 Cost., art. 132, n. 4), c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c.».

Il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia considerato i fatti da lui narrati alla Commissione territoriale – narrazione che il giudice di merito ha ritenuto non credibile – e che non abbia assolto al dovere di cooperazione istruttoria con riferimento alla situazione sociale, politica ed economica in cui versa il Gambia.

1.1. Il motivo è infondato.

La mancata considerazione dei fatti narrati dal ricorrente al fine di giustificare la pretesa di una qualche forma di protezione internazionale è di per sé coerente con l'espresso giudizio di non credibilità della narrazione, impregiudicata la valutazione sulla correttezza di quel giudizio, che sarà oggetto di attenzione esaminando i successivi motivi di ricorso.

Per quanto riguarda il dovere di collaborazione istruttoria, è sufficiente osservare che nel decreto si citano e riportano fonti *COI* (*Country of Origin Information*) qualificate e più aggiornate rispetto alle fonti e alle decisioni di merito citate nel ricorso; queste ultime,



tutte riferite al periodo antecedente all'allontanamento dal potere del dittatore Jammeh e al conseguente miglioramento della situazione politica nel Paese.

Infine, il riferimento alla pandemia da *Covid-19* e al modo in cui questa viene affrontata e gestita nel Paese d'origine implica una inammissibile introduzione in questa sede di legittimità di una questione di fatto di cui non si dice, e non risulta, che sia stata discussa davanti al tribunale.

2. Il secondo motivo è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione – ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. – dell'art. 35-*bis*, commi 10 e 11, D.Lgs n. 25 del 2008 nonché degli artt. 10-16 direttiva 2013/32/UE, già direttiva 2005/85/CE, dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e degli artt. 8, comma 3, e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008. Omessa audizione del ricorrente».

Oggetto di censura è, in questo caso, la mancata audizione davanti al giudice del richiedente asilo e, in particolare, la valutazione del tribunale secondo cui «non ... è apparsa necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle sue dichiarazioni» (pag. 2 del decreto impugnato).

2.1. Il motivo merita accoglimento nell'ambito di una valutazione congiunta con il quarto motivo al cui esame si fa, pertanto, rinvio.

3. Il terzo motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione – ex art. 360, co. 1, n. 3), 4) e 5 c.p.c. – dell'art. 3 D.Lgs. 251/2007 e dell'art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 25/2008 nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.».

Esso, al di là della rubrica, per come illustrato, è volto a censurare in realtà il mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato e la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 251 del 2007.

3.1. Ciò posto, il motivo è infondato, perché nella narrazione del ricorrente – a prescindere dal giudizio sulla credibilità della



stessa, sul quale si dovrà tornare in seguito – manca una allegazione

pertinente rispetto alla pretesa di essere considerato un cittadino straniero esposto al «timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica» (art. 2, lett. e, d. lgs. n. 251 del 2007). Il ricorrente ha raccontato di avere subito un arresto in relazione alla sottrazione del denaro di una cooperativa di cui il padre era uno dei fondatori e il presidente; denaro utilizzato per pagare le cure e il ricovero del padre, gravemente malato e infine deceduto. Pertanto, nella disavventura giudiziaria subita dal ricorrente, *così come da lui narrata*, nessun ruolo viene attribuito a motivi razziali, religiosi, nazionali, sociali o politici.

4. Con il quarto motivo, si censura «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. Violazione e falsa applicazione – ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. – dell’art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., dell’art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 25/2008, e degli artt. 3, 5, 7, 14 e 17 del D.Lgs. n. 251/2007».

In questo caso la critica è rivolta nei confronti del mancato riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, in particolare, con riferimento al «rischio effettivo di subire un danno grave» (art. 2, lett. g, d.lgs. n. 251 del 2007) consistente nella «tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante» (art. 14, lett. b, d. lgs. n. 251 del 2007).

4.1. Il motivo, da esaminare, come già anticipato, unitamente al secondo, è fondato.

4.1.1. Occorre partire dal rilievo che lo stesso Tribunale di Catanzaro, nel decreto impugnato, ha riconosciuto che in Gambia «le questioni più problematiche relative ai diritti umani includono: condizioni carcerarie severe e potenzialmente letali». Infatti, «Le condizioni carcerarie sono dure e potenzialmente pericolose per la vita a causa di carenza di cibo, sovraffollamento, abusi fisici, condizioni sanitarie e assistenza medica inadeguate» (pag. 9 del



decreto impugnato). Assume pertanto rilievo decisivo, in questo caso, il giudizio di inattendibilità espresso dal giudice a quo sul racconto con cui il ricorrente ha giustificato l'allegazione del pericolo di essere incarcerato, se rimpatriato in Gambia, e quindi esposto ai trattamenti degradanti che, dalle informazioni disponibili, risultano riservati indistintamente ai detenuti in quel Paese.

4.1.2. Ebbene, il sintetico giudizio sulla «credibilità interna» del racconto del richiedente asilo (pagg. 12 e 13 del decreto impugnato) è privo di una concreta e comprensibile motivazione, coerente con il contenuto delle dichiarazioni di parte indirettamente riportate nello stesso decreto (pag. 5) e più diffusamente richiamate nel ricorso.

Oltre ad usare formule generiche e, come tali, del tutto prive di contenuto («Il racconto è gravemente lacunoso, sommario e contraddittorio, non espressivo di una vera vicenda personale»), il tribunale ha stigmatizzato in modo apodittico alcuni dettagli del racconto, senza spiegare perché abbia ravvisato in essi criticità e contraddizioni (la descrizione del ruolo del padre all'interno della cooperativa, le modalità della conservazione e poi della sottrazione del denaro della cooperativa, nonché le modalità della scoperta, da parte dei soci, che il denaro comune era stato utilizzato per pagare le cure del padre del ricorrente). Altre circostanze (arresto sulla base della denuncia dei soci; abbandono, da parte del ricorrente, di moglie e figli che erano andati a vivere presso il nonno materno) sono definite *inverosimili*, senza nulla dire sul motivo di siffatta ritenuta inverosimiglianza.

Dal momento che il racconto è stato considerato «gravemente lacunoso», connotato da «vaghezza» e carente di *spiegazioni*, viene anche in rilievo la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso (violazione dell'art. 35-bis, commi 10 e 11, d.lgs. n. 25 del 2008). Infatti, è in contraddizione con la ritenuta lacunosità del racconto la decisione del tribunale di liquidare come «non ... necessaria»



l'audizione del ricorrente per acquisire chiarimenti e integrazioni, all'esito dei quali avrebbe potuto confermare, ovvero rivedere, il proprio giudizio sulla intrinseca inattendibilità dei fatti narrati, per poi applicare *a racion veduta* gli speciali criteri per la valutazione della prova contenuti nell'art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 251 del 2007.

5. L'esame del quinto motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento parziale dei precedenti. Esso, infatti, è volto a contestare il mancato riconoscimento della protezione residuale per motivi umanitari ed è così rubricato: «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c. Violazione e falsa applicazione – ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. – dell'art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 25/2008, e dell'art. 5, co. 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, degli artt. 2, 8 e 14 CEDU, nonché degli artt. 2 e 10 Cost. nonché dell'art. 112, 115 e 116 c.p.c. 111 Cost., art. 132, n. 4), c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c.».

6. In definitiva, accolti il secondo e il quarto motivo di ricorso, respinti il primo e il terzo ed assorbito il quinto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso – respinti il primo e il terzo, assorbito il quinto – cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9/11/2022.

Il Presidente
MAGDA CRISTIANO

